



NEWS AMBIENTE & SICUREZZA

Sommario


D.Lgs. 195/03 : RSPPP	1
D.Lgs. 233/03 : RISCHIO ESPLOSIONE	2
D.Lgs. 238/05 : INCIDENTI RILEVANTI	2
D.P.R. 547/55 : PROTEZIONE CONTRO I FULMINI	3
DELIBERA DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA N. 247/04 : ALLACCIO MT-ENEL	3
D.Lgs. 387/03 : INCENTIVO FOTOVOLTAICO	4
D.M. 15.09.05 : ASCENSORI ANTINCENDIO	4
DELIBERA AEGG N. 192/05 : CONTROLLI IMPIANTI A GAS	5
REGOLAMENTO CE N.	

DECRETO RSPP
D.Lgs. 195/2003
ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SIGLATO IL 26.01.2006

L'accordo chiarisce in maniera definitiva quali dovranno essere i requisiti che gli RSPP e gli ASPP, sia interni che esterni all'unità produttiva, dovranno possedere per poter continuare ad esercitare le proprie funzioni. Ossia, sia i DATORI DI LAVORO AUTOMINATI RSPP SINO AD ORA che gli RSPP INTERNI O ESTERNI ALL'AZIENDA dovranno frequentare un CORSO DI FORMAZIONE secondo lo schema di cui alle TABELLE A4 ed A5 ALLEGATE, tenendo presente che la DURATA DEI MODULI A, B e C è la seguente:

- ◇ ISPESL;
- ◇ INAIL;
- ◇ ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE;
- ◇ DIPARTIMENTO DEI VV.F.;
- ◇ AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA;
- ◇ SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- ◇ ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI O ORGANISMI PARITETICI.

Tutti i predetti enti/organismi dovranno attivarsi per le autorizzazioni, con pool docenti aventi adeguati e certi-



- 1 MODULO A: 28 ORE;
- 2 MODULO B: 12 ÷ 68 ORE A SECONDA DEL MACROSETTORE DI INTERESSE;
- 3 MODULO C: 24 ORE (VALIDO SOLO PER RSPP, SIANO ESSI DATORI DI LAVORO O ESTERNI).

PREREQUISITO, IL POSSESSO ALMENO DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.

I soggetti abilitati alla FORMAZIONE, sono:

- ◇ REGIONI E PROVINCE AUTONOME;
- ◇ UNIVERSITA' ;

SUL NUMERO SUCCESSIVO DI QUESTA NEWS VERRA' PUBBLICATO UN'ARTICOLO PIU' DETTAGLIATO SULL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 195/2003

TERMINI DI ADEGUAMENTO STABILITI DAL D.LGS. 233/03, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E NON ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

ficati requisiti.

Con riferimento alla Direttiva ATEX si ricorda la scadenza del 30 giugno 2006 per l'adeguamento degli impianti esistenti alla data del 30.06.03.

Gli impianti e/o luoghi interessati sono relativi alla presenza/utilizzo di gas, liquidi esplosivi, polveri e prodotti che contemplano il rischio esplosione nelle proprie Schede di Sicurezza.

Ossia, riferendoci alle scadenze si ha:

1. Secondo l'art. 88-decies, comma 1, di tale decreto "le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano";
2. Il comma 4 dello stesso articolo aggiunge: "I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzati prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo".

Non c'è alcun dubbio che dal **30 giugno 2006** quanto si trova in zona con pericolo di esplosione dovrà essere adeguato alle disposizioni del decreto in questione.

Inoltre, una precisazione: "Un **Carrello Elevatore** può innescare l'atmosfera esplosiva eventualmente presente in Zona 2, quindi deve essere in esecuzione Ex (Explosion proof: a prova esplosione).

Se è stato messo in commercio, o in servizio per la prima volta, dopo il **30 giugno 2003**, deve essere anche marcato CE ATEX, ai sensi del **D.P.R. 126/98** e del **D.Lgs. 233/03**.

Infatti, entrambi i decreti non si applicano ai mezzi di trasporto (navi, aerei, treni o autoveicoli), ove a bordo di tali mezzi esista pericolo di esplosione; per contro si applicano ai mezzi di trasporto, che operino all'interno di una zona con pericolo di esplosione, come appunto un carrello elevatore, o un autoveicolo, che entri in una zona 2.

Nel caso in cui l'ingresso dell'auto-mezzo in una zona pericolosa sia occasiona-



PER LA DISCIPLINA DEI RISCHI INDUSTRIALI EVOLUZIONE DAL D.Lgs. 238/2005

le, in alternativa, si può preventivamente accertare l'assenza di atmosfera esplosiva".

Il D.Lgs. n. 238/2005, terza versione della normativa sugli incidenti rilevanti (Severo III), attua la Direttiva 2003/105/CE, intervenendo sul D.Lgs. n. 334/1999 come risposta alla procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per recepimento non conforme della Direttiva 96/82/CE.

Tra le novità, le semplificazioni degli adempimenti per gli stabilimenti con minori quantità di sostanze pericolose, l'aumento della partecipazione e del coinvolgimento di tutto il personale operante in sito, ivi inclusi i dipendenti delle imprese subappaltatrici a lungo termine, il "Rapporto Stabilimento-Territorio", inteso come interazione con la popolazione circostante, il ruolo attribuito alla protezione civile, la comunicazione ed il controllo dell'urbanizzazione.



La sostituzione dell'Allegato I determina, infine, variazioni dei "Quantitativi-Soglia" di sostanze pericolose che ridisegnano il profilo degli stabilimenti soggetti sia per numero che per tipologia di adempimenti.

Sul Supplemento Ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2005, n. 271 è stato pubblicato il D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Si tratta del terzo intervento norma-

30 GIUGNO 2006

**TERMINE ULTIMO
PER
L'ADEGUAMENTO
ALLA
DIRETTIVA ATEX**



tivo di revisione nel settore degli incidenti industriali rilevanti dal 1988, anno di nascita del D.P.R. n. 175/1988.

Questo aggiornamento non stravolge l'impianto normativo del D.Lgs. n. 334/1999, ma ne amplia il campo di applicazione, precisa diversi adempimenti e ridefinisce le soglie di ingresso, mettendo a punto l'articolato in diverse sezioni.

Il D.Lgs. n. 238/2005 integra il D.Lgs. n. 334/1999 sotto 3 diversi profili, con un risultato finale di semplificazione, di norma propedeutico ad un'agevole applicazione:

- Attua la direttiva 2003/105/CE con qualche mese di ritardo dal 1 luglio 2005, termine previsto dalla UE nella Direttiva stessa e dall'articolo 20, Legge 65/2005;
- Modifica i punti oggetto di procedura d'infrazione UE 2003/2014, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia (e di altri Stati membri) per recepimento non conforme della Direttiva 96/82/CE;
- Abroga gli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 334/1999 ed il relativo Allegato B, specificità introdotta autonomamente dall'Italia nel 1999 e oggi superata dall'evoluzione del quadro nor-

CAMBIANO LE NORME SULLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI


Occorrerà riverificare il RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE per le attività contemplate dal D.P.R. 547/55 ed in particolare quelle assoggettate al controllo dei VV. F. Infatti, sono state appena approvate in sede IEC a livello mondiale, e Cenelec in ambito europeo, le nuove norme per la valutazione del rischio relativo ai fulmini e per i corrispondenti sistemi di protezione.

In particolare, il Cenelec le ha approvate come Norme Europee (EN) non come Documenti di Armonizzazione (HD).

Questo vuol dire che avremo, molto presto, norme CEI corrispondenti a quella degli altri paesi europei.

In poche parole, le Norme CEI 81-1 e CEI 81-4 e di conseguenza la guida CEI 81-8 per l'impiego degli SPD, saranno a breve sostituite con la traduzione delle seguenti norme europee:

- **EN 62305-1: PROTEZIONE CONTRO I FULMINI – PRINCIPI GENERALI;**
- **EN 62305-2: PROTEZIONE CONTRO I FULMINI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO;**
- **EN 62305-3: PROTEZIONE CONTRO I FULMINI – DANNO MATERIALE ALLE STRUTTURE E PERICOLO PER LE PERSONE;**
- **EN 62305-4: PROTEZIONE CONTRO I FULMINI – IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI NELLE STRUTTURE.**



**RIVALUTAZIONE
DEL RISCHIO
FULMINAZIONE**

ALLACCIO MT-ENEL DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA: SCADENZE

Gli utenti in media tensione hanno ricevuto dall'ENEL Distribuzione (in breve ENEL) una lettera in merito al cambio dello stato del neutro, all'adeguamento delle protezioni e alla delibera N. 247/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (in breve Autorità o AEEG).

L'Enel ha deciso di cambiare lo stato del neutro delle proprie reti di distribuzione in media tensione.

Il neutro, prima isolato, viene ora messo a terra tramite una induttanza con una resistenza in parallelo (nutro compensato).

In caso di guasto monofase a terra la corrente induttiva, che circola nell'impedenza di messa a terra del neutro, va a compensare la corrente che si richiude tramite le capacità delle fasi sane verso terra.


In questo modo, si riduce la corrente di guasto a terra, può aumentare il tempo di intervento delle protezioni del distributore e migliora la continuità di servizio.

Questo è uno degli obiettivi che l'Autorità impone ai distributori di energia elettrica.

Il cambio dello stato del neutro deve coinvolgere, però, anche le protezioni dell'utente in media tensione, in modo che un guasto nell'impianto utilizzatore determini l'intervento delle sue protezioni e non quelle dell'Enel.

La "Dichiarazione di Adeguatezza di una Cabina MT/BT" di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 247/04 deve essere presentata:

- **Entro il 31 dicembre 2005** per partecipare agli indennizzi automatici relativi e interruzioni lunghe che si verificheranno nell'anno 2006;
- **Entro il 31 dicembre 2006** per evitare agli utenti con potenza disponibile > 500 Kw, di pagare il corrispettivo tariffario specifico (CTS) dal 1° gennaio 2007;
- **Entro il 31 dicembre 2007** per evitare, agli utenti con potenza disponibile < 500 Kw, di pagare il corrispettivo tariffario specifico (CTS)



**DELIBERA DELL'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA
N. 247/04**

L'INCENTIVO FOTOVOLTAICO

Il D.Lgs. 29/12/03 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", art. 7, prevede un'incentivazione per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare, da stabilire con successivo decreto ministeriale.

Tale decreto ministeriale è stato approvato il 28 luglio 2005 "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (G. U. n. 181 del 5/8/05).

Il 14 settembre 2005 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas (AEEG) ha emesso in merito la delibera n. 188/05.

Di seguito sono sintetizzate le notizie basilari, limitatamente agli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 20 Kw, anche se il decreto riguarda impianti fino a 1 MW.

Come è noto, un generatore fotovoltaico fornisce una potenza variabile soprattutto con l'irraggiamento solare; la potenza nominale è la massima che può fornire in condizioni standard ideali, quindi è una potenza di piccolo (Kwp).

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.grtn.it che dedica un'apposita area all'argomento fotovoltaico, con varie informazioni e una serie di domande e risposte.

Ogni kilowattora prodotto mediante energia fotovoltaica, conteggiato con un apposito contatore installato a valle dell'inverter, viene premiato con 0,445 € e a chi chiederà l'incentivazione entro il 31 dicembre 2006.

Oltre tale data l'incentivo sarà decurtato del 2%.

L'incentivo è denominato decreto in questione "tariffa incentivante".

L'incentivo dipende dall'energia prodotta, donde il nome di incentivo in "conto energia" (nel programma "tetti fotovoltaici" l'incentivo copre una parte del costo d'impianto e dunque era in conto capitale).

L'incentivo è erogato dal GRTN (Gestore del Sistema Elettrico).

Il GRTN (Gestore della rete di trasmissione nazionale) dal 1° novembre 2005 ha ceduto a TERNA il ramo d'azienda trasmissione e dispacciamento ed ha assunto la denominazione di gestore del Sistema Elettrico, concentrando sulle attività di promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili.

L'energia elettrica prodotta può essere consumata in toto, o in parte, dall'utente.

L'utente (o cliente che dir si voglia) nel decreto è chiamato "soggetto responsabile dell'impianto".

L'energia fotovoltaica che l'utente non consuma, perché eccede il suo fabbisogno nel momento in cui è prodotta, viene riversata in rete.

L'energia immessa in rete potrebbe essere contabilizzata dal saldo tra quella prodotta (P_p misurata dal contatore installato a valle dell'inverter) e l'energia totale consumata P_c (prelevata dalla rete e dal fotovoltaico).

Se $P_p - P_c > 0$ l'utente ha immesso in rete energia; in caso contrario ha ricevuto energia $P_c - P_p$ dalla rete.

Tuttavia, il problema relativo al numero, caratteristiche, lettura e gestione dei contatori è ancora aperto.

L'impianto utilizzato è dunque alimentato dal

generatore fotovoltaico in parallelo con la rete: quando la potenza generata con il fotovoltaico è insufficiente viene prelevata dalla rete, quando è sovrabbondante viene immessa in rete.

Sul piano economico si paga il saldo tra la potenza prelevata e quella immessa in rete.

Il saldo tra energia immessa e prelevata viene effettuato su base annua (scambio sul posto).

Per gli impianti fino a 20 Kw l'energia fotovoltaica deve essere prodotta sul posto in cui viene utilizzata e

**NON SOLO
RISPARMIARE MA
ANCHE
GUADAGNARE**



ASCENSORI ANTINCENDIO

Sulla G.U. del 5/10/05 n. 232 è stato pubblicato il DM 15/09/05 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".

Nell'art. 7 dell'Allegato al decreto suddetto sono nascoste le seguenti prescrizioni relative all'alimentazione elettrica degli ascensori antincendio:

"La linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edi-

ficio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza.

I montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60.

In caso di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico.

I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con

intensità luminosa di almeno 5 lx, ad 1 m di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio.

In caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere riservata ai Vigili del Fuoco ed eventual-

mente agli addetti al servizio antincendio opportunamente addestrati.

Un sistema di comunicazione deve collegare in maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario o al locale del macchinario se esiste ed alle aree di sbarco.

Nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee a li-

mitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio e l'illuminazione del vano devono avere protezione IPX3".



CONTROLLI IMPIANTI A GAS

La Delibera 20/09/05 n. 192 dell'Autorità per l'Energia e il Gas (AEGG), pubblicata sulla G.U. 7/10/05 n. 234, modifica ed integra la precedente delibera AEGG n. 40/04, recante il regolamento sui controlli della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

In particolare, la nuova delibera:

- Differisce di un anno l'avvio dei controlli sugli impianti in servizio (art. 28 della delibera AEGG n. 40/04);
- Modifica le norme transitorie da seguire in caso di attivazione di una nuova fornitura del gas (art. 18 della delibera AEGG n. 40/04).

Tale regolamento ha lo scopo di garantire l'igiene dei prodotti alimentari in corrispondenza di tutte le fasi del processo

REGOLAMENTO CE N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

di produzione, dalla produzione primaria fino alla vendita e al consumatore finale: "dal campo alla tavola".

Il regolamento tuttavia non si applica alla produzione primaria e alla preparazione degli alimenti per uso domestico privato.

L'art. 2 fornisce la definizione, tra l'altro per l'igiene degli alimenti: "le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto"; peraltro vengono espressamente richiamate le definizioni contenute nel regolamento 178/02.

Nell'ambito degli obblighi e delle disposizioni generali, l'art. 3 stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel regolamento.

Gli allegati 1 e 2 stabiliscono inoltre requisiti generali e specifici che devono essere rispettati dagli operatori che effettuano rispettivamente la produzione primaria (e le operazioni connesse) e da quelli che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successivi.

Tutti gli operatori devono in ogni caso rispettare le disposizioni del regolamento 853/04 sui prodotti alimentari di origine animale, adottando ove necessario norme specifiche anche relativamente a:

- Rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
- Rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;

- Mantenimento della catena del freddo;
- Campionature e analisi.

Gli operatori diversi da quelli che svolgono attività di produzione primaria devono applicare i principi del sistema HACCP introdotto dal Codex Alimentarius, i cui principi, riportati qui di seguito, sono richiamati dall'art. 5:

- Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
- Identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
- Stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
- Stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
- Stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
- Stabilire le procedure da applicare regolarmente,

